

Delibera n. 15519

Disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento;

VISTA le legge 31 ottobre 2003 n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 3, che dispone che la CONSOB predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

D E L I B E R A:

I. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle bancarie ed assicurative, sono redatti in conformità dei principi contabili internazionali e secondo quanto di seguito indicato:

1. Scelta degli schemi di bilancio

L'impresa deve riportare chiaramente nel documento contabile indicazioni circa lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli indicati nello IAS 1 per il conto economico e lo stato patrimoniale, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto nonché il metodo utilizzato per rappresentare i flussi finanziari nel prospetto di rendiconto finanziario.

Nella predisposizione del bilancio consolidato l'impresa può scegliere di utilizzare schemi di bilancio diversi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio, qualora tale diversa modalità fornisca una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo rispetto a quella fornita a livello individuale. L'utilizzo di una diversa rappresentazione deve, tuttavia, formare oggetto di apposita informativa, specificando le motivazioni sottostanti a tale scelta.

Il metodo di classificazione adottato dagli emittenti per i singoli schemi di bilancio deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date diverse dalle scadenze annuali. Ogni variazione dovrà essere motivata nelle note al bilancio.

2. Voci di bilancio

Per le voci riportate nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario deve esservi il rinvio alla relativa informativa nelle note al bilancio.

Oltre a quanto specificatamente indicato nello IAS 1 nonché negli altri principi contabili internazionali, negli schemi di bilancio devono essere evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci di seguito indicate:

- nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, gli ammontari delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari dell'impresa e/o del gruppo;
- nel prospetto di conto economico, i componenti di reddito (positivi e/o negativi) derivanti da eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività. Tali componenti di reddito devono essere evidenziati distintamente nelle voci di costo o di ricavo di riferimento.

3. Criterio di classificazione degli schemi di bilancio

Nel caso in cui l'impresa scelga di presentare le poste patrimoniali in ordine al loro grado di liquidità devono essere riportate nelle note al bilancio le motivazioni di tale scelta e la circostanza che la presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni attendibili e più significative rispetto alla distinzione delle poste patrimoniali in corrente/non corrente.

Nelle note al bilancio deve essere fornita adeguata informativa della composizione di eventuali saldi intermedi inseriti nel prospetto di conto economico.

II. Le disposizioni contenute nella delibera si applicano a partire dai bilanci approvati dopo il 30 settembre 2006.

III. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob.

Roma, 27 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia